

**AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CONVERTITA
IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE RG. 18/2023
TESSITURA MONTI S.p.a**

Maserada sul Piave - Milano, 12 aprile 2023

Trasmissione a mezzo PEC

Liquidazione Giudiziale **Tessitura Monti S.p.a.** - Num/Anno: 18/2023 Tribunale di Venezia - Cod. Fiscale: 01141930261

Giudice Delegato: **Dott.ssa Silvia Bianchi**

Curatore: **Dott. Fabio Pettinato**

E-mail PEC: lg18.2023venezias@pecliquidazionigiudiziali.it

Liquidazione giudiziale TESSITURA MONTI S.P.A. R.G. 18/2023 aperta dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 32/2023 del 31.03.2023 (deposito 31.03.2023) - comunicazione ex art. 200 CCII

Con la presente Vi comunico che il Tribunale di Venezia con sentenza in data 31.03.2023 (dep. 31.03.2023) iscritta al R.G. N. 18/2023, rilevato che non è stato possibile completare il programma di cessione dei complessi aziendali entro il termine non ulteriormente prorogabile del 28.02.2023, su istanza del Commissario Straordinario ha dichiarato la conversione della procedura di Amministrazione Straordinaria nella procedura di liquidazione giudiziale della società indicata in oggetto ai sensi dell'art. 121 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CCII") (**Partita Iva 01141930261**).

Con la stessa sentenza sono stati confermati Giudice Delegato la dottoressa Silvia Bianchi e il sottoscritto quale curatore.

Con la medesima sentenza il Tribunale ha disposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 211 del CCII, l'esercizio provvisorio sino al 31.5.2023 secondo le linee guida e con le modalità indicate nella relazione illustrativa sull'esercizio provvisorio predisposta dal Commissario Straordinario e allegata alla istanza di conversione.

In particolare, il Tribunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio, nella considerazione di sostanziale continuità con l'Amministrazione Straordinaria, per consentire il completamento delle attività ancora in corso finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali (o di una parte di essi) in funzionamento e, in ogni caso, per completare le lavorazioni attualmente in essere e procedere alle relative consegne ai clienti.

Vi segnalo, pertanto, che ai sensi dell'art. 211 commi 8 e 9 del CCII:

- **durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o sciogliersi;**
- **i crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera d) e dell'art. 221 comma 1 lettera a) del CCII;**
- **al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V del CCII, che regolano gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti;**

Vi ricordo che, a mente del disposto dell'art. 71 comma 2 del D.Lgs 270/99, che "*l'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza*" con ciò intendendosi che gli effetti giudici del concorso dei creditori sono invariati rispetto al decreto di dichiarazione dello stato di insolvenza emesso dal Tribunale di Venezia in data 23.12.2019 e che, pertanto, lo stato passivo formatosi nel corso della procedura di Amministrazione Straordinaria rimane immutato e valido in tutti i suoi effetti giuridici.

Vi comunico, pertanto, che:

- l'adunanza dei creditori **per la prosecuzione** dell'esame dello stato passivo avrà luogo in presenza avanti il Giudice Delegato Dott.ssa Silvia Bianchi **il giorno 21.06.2023 ad ore 11,00;**
- all'udienza indicata, ed alle eventuali successive che dovessero risultare necessarie, **verranno esaminate solo le istanze relative a ragioni creditorie aventi titolo ed origine in data successiva alla dichiarazione di insolvenza (23.12.2019)**, dovendosi considerare eventuali istanze di insinuazione relative a crediti anteriori tale data tardive ai sensi dell'art. 101 l. fall e dell'art. 208 del CCII;
- i creditori che hanno già presentato istanza di ammissione allo stato passivo e per i quali è già stato emesso un provvedimento da parte del Giudice Delegato incluso nello stato passivo reso esecutivo (ultima udienza di formazione dello stato passivo del 14.12.2022) **non possono e non devono presentare una nuova istanza per gli stessi titoli di credito;**
- le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali e/o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso della procedura, devono essere presentate unitamente ai relativi documenti perentoriamente fino a trenta giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti (il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione è soggetto alla sospensione feriale; nel calcolo non deve essere computato il periodo che va dal 1 al 31 di agosto;
- la domanda può essere presentata dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, secondo comma c.c., anche per singoli gruppi di creditori;
- chiunque fosse in possesso di beni, attrezzature o altro di proprietà della debitrice è tenuto a darne immediata comunicazione al Curatore.

1. Istruzioni inerenti la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo e lo svolgimento della procedura.

La domanda di insinuazione al passivo **deve essere inviata esclusivamente a mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).**

La domanda potrà essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome e del numero della procedura e le generalità del creditore che propone la domanda (comprensiva del codice fiscale e della partita IVA);
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo (con invito ad indicare separatamente nella domanda gli importi richiesti per capitale, rimborsi spese, interessi ed IVA), ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione (i creditori che vantano anche diritti sulle cose o immobili del debitore, devono presentare domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione del bene);
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale chi propone la domanda intende ricevere la comunicazione dell'integrale progetto di stato passivo e dello stato passivo esecutivo e le successive comunicazioni del curatore (art. 201 c. 3 lett. e CCII). Se nella domanda non viene indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata o se la consegna dei messaggi non risulterà possibile per causa imputabile al destinatario, il curatore effettuerà le comunicazioni esclusivamente mediante deposito di copia dell'atto presso la cancelleria senza ulteriori avvisi (art. 10 c. 3 CCII). E' onere di chi intende indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le successive comunicazioni comunicare il nuovo indirizzo con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore

Qualora non si disponga di un proprio indirizzo PEC, si potrà anche utilizzare l'indirizzo PEC di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista e/o associazione di categoria).

In questo caso si ricorda ai legali, consulenti, professionisti e associazioni di categoria che l'invio del messaggio PEC non potrà essere cumulativo per più creditori, nel senso che occorrerà effettuare un invio di posta elettronica certificata separato per ciascun assistito/creditore.

Si fa presente, inoltre, che ove risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), il ricorso verrà dichiarato inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.

In caso di omessa dichiarazione contenente l'indicazione dell'indirizzo di PEC presso cui il ricorrente intende ricevere le comunicazioni previste, ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito in cancelleria, senza altro avviso.

Si precisa, inoltre, che la domanda di insinuazione al passivo dovrà essere proposta con ricorso, il quale dovrà essere sottoscritto, anche personalmente dalla parte, e potrà essere creato secondo due modalità alternative:

A) creato in formato digitale e sottoscritto con firma digitale;

B) creato mediante scrittura del testo su carta e sottoscritto con firma a mano sull'originale del documento e poi sottoposto a scansione digitale (acquisizione tramite *scanner*) ai fini del suo invio telematico.

Anche i documenti dimostrativi del diritto fatto valere non devono essere depositati o spediti in forma cartacea, ma sottoposti a scansione digitale per l'invio telematico secondo le istruzioni indicate nel successivo paragrafo.

Per favorire un'agevole amministrazione della procedura si raccomanda di verificare l'effettiva leggibilità a video dei documenti scansionati prima dell'invio, nonché di inserire i documenti nello scanner nel verso corretto, al fine di consentire ai destinatari un'agevole lettura.

Ricorso e documenti a supporto del diritto fatto valere dovranno dunque essere trasmessi al Curatore esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

lg18.2023veneziah@pecliquidazionigiudiziali.it

In conformità a quanto previsto dall'art. 201 del CCII, si precisa che tale modalità di invio non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria del Tribunale di Venezia, né presso lo studio del Curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria.

I ricorsi e documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale, o trasmessi al Curatore in forma cartacea, o a mezzo semplice e-mail (non PEC) saranno ritenuti irricevibili e pertanto le domande in essi contenute non saranno esaminate.

Solo i titoli di credito (assegni, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la competente cancelleria del Tribunale, che rilascerà ricevuta di deposito. Tuttavia, gli stessi dovranno, in ogni caso, essere sottoposti a scansione ed inviati assieme agli altri allegati contenuti nel messaggio PEC di insinuazione al passivo. Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

Ove un creditore intenda attivare un indirizzo PEC sarà sufficiente contattare uno dei gestori indicati all'indirizzo <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec> seguendo le istruzioni ivi contenute.

Segnalo che, a norma del combinato disposto degli artt. 184 e 210 CCII, se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più nel suo possesso dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione di apertura della procedura e che, pur se presentata domanda di rivendica o restituzione, può essere modificata la stessa e venir chiesta l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli o comunque è stato perso dal curatore dopo averlo acquisito, potrete chiedere che venga corrisposto in prededuzione l'integrale pagamento del bene.

Si precisa che, qualora in occasione del riparto finale dovesse esser corrisposta una somma inferiore a quella ammessa al passivo, ciascun creditore potrà richiedere l'assegnazione delle somme non rimosse dai creditori che non si presenteranno o risulteranno irreperibili, fino a concorrenza del suo credito, a norma dell'art. 232, comma 4 CCII.

Rammento che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la sua disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 138 CCII.

Si avverte, altresì, che contestualmente al deposito telematico in cancelleria, il progetto di stato passivo verrà inviato ai ricorrenti agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati. Per i creditori che non hanno fornito l'indicazione la comunicazione avverrà mediante il deposito in cancelleria a nome di ciascun creditore.

2. Istruzioni inerenti la struttura della comunicazione PEC contenente la domanda di insinuazione al passivo e la proposizione di eventuali osservazioni allo stato passivo.

Per favorire una migliore archiviazione dei messaggi ed accelerare il lavoro di classificazione delle domande di insinuazione allo stato passivo è opportuno che i messaggi inviati abbiano nei limiti del possibile una struttura comune.

Si invitano, quindi, i creditori a volersi attenere alle seguenti istruzioni:

a) l'oggetto del messaggio PEC dovrà riportare il numero della procedura (n. 18/2023), la dicitura "insinuazione" oppure "rivendica o restituzione", nonché le generalità del creditore (*Es.: Procedura Liquidazione Giudiziale n. 18/2023- Insinuazione - Creditore: Mario Rossi*);

b) il ricorso per insinuazione al passivo non deve essere contenuto direttamente nel testo del messaggio PEC, ma in un documento a parte che dovrà essere inviato come allegato al messaggio PEC;

c) nel testo del messaggio PEC dovrà essere contenuto l'indice dei documenti allegati al messaggio PEC;

d) il ricorso per insinuazione al passivo e i suoi allegati, elencati in calce al ricorso, dovranno essere numerati e descritti in base al loro contenuto e al nome del creditore (*Es.: Rossi_all_1_Domanda insinuazione.pdf; Rossi_all_2_Procura.pdf; Rossi_all_3_Contratto.pdf; Rossi_all_4_fatture.pdf; Rossi_all_4_copia autentica scritture contabili.pdf*);

e) gli allegati al ricorso per insinuazione al passivo dovranno essere contenuti in tanti file, distinti rispetto al file contenente il ricorso, quanti sono gli allegati;

f) in ogni caso, ove il creditore sia un fornitore, le fatture, le bolle di consegna e gli ordini dovranno essere sempre contenuti in file distinti rispetto agli altri documenti probatori;

g) ciascuno dei file allegati al messaggio PEC dovrà essere in formato .pdf o .pdf/A, con la conseguenza che non potranno essere allegati file aventi diverse estensioni (*Es.: .tif, .jpg, ecc.*);

h) ove il documento sia acquisito mediante scansione, al fine di evitare la formazione di documenti di dimensioni troppo grandi, la risoluzione della scansione non dovrà superare i 200 DPI ("dot per inch") e dovrà essere in bianco e nero;

i) ciascuno dei file allegati al messaggio PEC non dovrà mai superare la dimensione massima di 15 MB; ove un file allegato al messaggio PEC abbia una dimensione superiore ai 15 MB, questo dovrà essere diviso in più file.

Si ricorda che i comuni *word processor* sono in grado di salvare un file in formato .pdf o .pdf/A (estensione che assicura l'inalterabilità del file) e che, in alternativa, è possibile munirsi di *software* gratuiti quali per esempio "PDF Creator" scaricabile dal sito <http://pdfcreator.softonic.it/>.

Si avverte, inoltre, che:

a) **almeno 15 giorni prima dell'udienza sopra indicata**, il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande, verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all'indirizzo di PEC dei singoli creditori come indicato nei rispettivi ricorsi;

b) **fino a 5 giorni prima dell'udienza** gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare eventuali osservazioni scritte via PEC e depositare eventuali documenti integrativi, da inviare sempre telematicamente al Curatore all'indirizzo PEC: lg18.2023venez@pecliquidazionigiudiziali.it con le stesse modalità sopradescritte per la presentazione delle domande.

Nell'oggetto del messaggio PEC contenente le osservazioni al progetto di stato passivo dovranno essere riportati:

- 1) il numero della procedura;
- 2) la dicitura "osservazioni al progetto di stato passivo";
- 3) il nome del creditore;
- 4) il numero della domanda (*Es.: Rossi_all_1_Osservazioni al progetto di stato passivo - Domanda n...*).

Si precisa, infine, che anche le eventuali integrazioni documentali dovranno essere depositate anch'esse esclusivamente via PEC.

* * *

Si invitano i creditori della Società a prendere visione delle istruzioni per la formulazione della domanda di insinuazione allo stato passivo allegate alla presente e pubblicate sul sito <http://www.lgmonti.it>.

Distinti Saluti.

Il Curatore
(Dott. Fabio Pettinato)



Si allegano:

1. sentenza conversione A.S. in L.G.
2. istruzioni ai creditori per la corretta trasmissione delle domande di ammissione al passivo e di rivendica/restituzione.